

**SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ENTE PARCO NAZIONALE
PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLE PORZIONI DEI SITI DELLA RETE
NATURA 2000 ESTERNE ALL'AREA PROTETTA NAZIONALE**

L'anno 2022 il giorno, tra:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (di seguito Regione), con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

e

ENTE PARCO NAZIONALE (di seguito Ente Parco), con sede in, Via n., C.F., rappresentato dal Direttore

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica:

- 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;
- 3 marzo 2012, n.120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357 del 8.9.97 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Viste le Leggi regionali:

- 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi regionali", Titolo I;
- 20 maggio 2021, n. 4 "Legge europea per il 2021", artt. 25-28;
- 28 dicembre 2021, n. 19 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022", artt. 7-8;

Premesso

- che la Regione Emilia-Romagna è titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 357/97, per quanto concerne le seguenti attività:

1. la gestione dei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del proprio territorio;
2. la valutazione di incidenza di Piani, Programmi, Progetti, Interventi ed Attività che interessano i siti Natura 2000;

3. la vigilanza, il controllo e la tutela del territorio in materia di Natura 2000;
 4. la promozione di attività di sensibilizzazione e di informazione sui temi della tutela ambientale.
 5. il monitoraggio dello stato di conservazione di specie animali e vegetali, nonché degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000;
- che l'art. 25, comma 1 primo periodo, della L.R. 4/2021 specifica che la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricompresi anche solo parzialmente in una o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno per il territorio di propria competenza;
 - che l'art. 25, comma 1 secondo periodo, della L.R. 4/2021, come modificato dall'art. 7 della L.R. 19/2021, specifica che la gestione delle porzioni dei Siti della Rete Natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione, salvo diverso specifico accordo fra l'Ente gestore dell'area protetta nazionale e la Regione;
 - che l'art. 26, comma 1, della L.R. 4/2021 specifica che la valutazione di incidenza, prevista dall'art. 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è effettuata dall'Ente gestore del sito della Rete Natura 2000 interessato.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento delle funzioni e delle attività da parte dell'Ente Parco in attuazione dell'articolo 25, comma 1, della L.R. n. 4/2021, e i rapporti tra questo e la Regione.
2. L'ambito di applicazione territoriale del presente Accordo è relativo alle porzioni esterne al Parco dei seguenti siti della Rete Natura 2000:

-

Art. 2

Funzioni e attività dell'Ente Parco

2. Nelle aree di cui all'art. 1 comma 2, l'Ente Parco svolge le funzioni e le attività di seguito indicate:

A. Gestione e tutela dei siti

- applicazione delle misure generali e specifiche di conservazione (DGR n. 1147/18);

- attività di vigilanza, controllo e tutela;
- iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi della tutela ambientale;
- partecipazione alle fasi di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie animali e vegetali, nonché degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti.

B. Valutazione di incidenza

- procedure di Valutazione di incidenza di Piani, Programmi, Progetti, Interventi ed Attività.

Art. 3

Attuazione dell'Accordo e Rapporti tra le parti

1. Le funzioni e le attività svolte dall'Ente Parco ai sensi del presente Accordo sono espletate nel rispetto della propria autonomia gestionale ed organizzativa e con assunzione di tutte le responsabilità amministrative e gestionali connesse.
3. Sul piano operativo i rapporti tra le parti per l'attuazione del presente Accordo intercorrono tra il Direttore dell'Ente Parco e il Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione.

Art. 4

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di dieci anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato su iniziativa delle parti.
3. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni all'Accordo.

Art. 5

Riservatezza e utilizzo dei dati

1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente Accordo.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto del Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali

n. 679/16 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto.
2. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le attività e i procedimenti già avviati che dovranno essere, comunque, ultimati dall'Ente Parco.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso.
3. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Regione Emilia-Romagna

Ente Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano

Il Direttore Generale
Cura del Territorio e dell'Ambiente
(firmato digitalmente)

Il Direttore dell'Ente
(firmato digitalmente)